

nisteriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie.

16. 170. (14. 117.)

Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-bis. In deroga alla normativa vigente sono riaperti i termini per la reinscrizione degli autoveicoli nei rispettivi registri pubblici, previo il pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. È concesso il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo reimmatricolato.

16. 171. (14. 221.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Sopprimere il comma 22.

16. 172. (14. 3924.)

Malavenda.

Sostituire il comma 22 con il seguente:

A partire dal 1 gennaio 1999, cessa l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli contrassegni attestante il pagamento delle tasse automobilistiche, e dell'assicurazione.

16. 173. (14. 72.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Al comma 22 dopo le parole: dal 1° gennaio 1998 aggiungere le seguenti: limitatamente alle regioni in cui l'evasione del tributo in questione è inferiore alla media nazionale, tenendo conto del rapporto fra veicoli immatricolati e gettito ottenuto.

16. 174. (14. 172.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 23.

16. 175. (14. 3925.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 24.

16. 176. (14. 3926.)

Malavenda.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 138, comma 11, dopo le parole: "e della protezione civile" sono aggiunte le seguenti:

nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano",

b) All'articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia e antincendio" sono aggiunte le seguenti: "a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché agli organismi equivalenti, esistenti in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

16. 212.

Caveri, Brugger, Zeller, Widman, Detomas.

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29. Conseguentemente al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, modificare gli importi come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1998: -330 miliardi di lire;

1999: + 220 miliardi di lire;

2000: + 110 miliardi di lire.

16. 177. (14. 197.)

Prestigiacomo.

Al comma 25, secondo periodo, sostituire la parola: lire 100.000 con le seguenti: un miliardo e 501 milioni.

16. 87. (14. 2870)

Malavenda.

(Segue una serie di 550 emendamenti sino a 16. 640 (Ex 14.342) recanti variazioni in serie).

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 2 miliardi e 499 milioni.

16. 88. (14. 3430)

Malavenda.

(Segue una serie di 502 emendamenti sino a 16. 591 (Ex 14.3933) recanti variazioni in serie).

Al comma 25, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per il solo anno 1999 le tasse di lire 100 e 200 mila per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementare di un 20 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 17 con il seguente:

All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 vengono aggiunti i seguenti commi:

"Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 19 per cento con facoltà di rivalsa i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti di aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6, del testo unico n. 917, del 1986.

16. 210. (14. 249)

Teresio Delfino, Carrara, Volonté, Sansa, Tassone, Marinacci.

Al comma 25, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per il solo anno 1999 le tasse di lire 100 e 200 mila per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementare di un 30 per cento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dell'articolo 17, aggiungere: nei casi di rinuncia alla rivalsa sarà consentita alle aziende una rivalutazione del costo dei premi del 45 per cento per la corrispondente riduzione della base imponibile ai

fini del calcolo delle imposte dirette sui redditi di impresa.

16. 211. (14. 250)

Teresio Delfino, Carrara, Volonté, Sansa, Tassone, Marinacci.

Al comma 25, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100 mila e 200 mila per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) dell'articolo 17, aggiungere in fine il seguente periodo: nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.

Conseguentemente, il ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

16. 209. (14. 248.)

Volonté, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 26, aggiungere in fine il seguente periodo:

Sono escluse gli impianti finalizzati al recupero energetico all'interno degli stabilimenti di produzione siderurgica a ciclo integrale.

16. 184.

Lucchese.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-bis. In relazione alla riduzione dei consumi di prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivastica, la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 10 per cento a favore degli esercenti tali

attività iscritti nel registro delle imposte previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Conseguentemente, sarà disposto che coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possano attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1998.

Conseguentemente, sono ridotti di pari importo i trasferimenti di bilancio agli enti impositori.

Conseguentemente, al disegno di legge C n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

Presidenza del consiglio dei ministri:

1998: -210 miliardi;

1999: -140 miliardi;

2000: - 70 miliardi.

16. 185. (14. 208.)

Rebuffa, Danese, Cicu, Marras,
Micciche, Pagliuca, Possa,
Rosso, Taradash.

Al comma 28, sostituire le parole: dell'articolo 18 con le seguenti: degli articoli 18 e 19.

16. 230.

La Commissione.

Al comma 28, sopprimere l'ultimo periodo.

16. 187. (14. 192.)

Frattini, Calderisi.

Al comma 28, ultimo periodo, sopprimere le parole da: con lo stesso decreto sino alla fine del comma.

16. 186. (14. 118.)

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 28, sopprimere le parole da: con lo stesso decreto fino alla fine del comma.

*** 16. 217.**

Il Governo.

Al comma 29, sostituire le parole: articolo 40 con le seguenti: articolo 50.

16. 218.

Il Governo.

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: alle persone fisiche con le seguenti: agli imprenditori agricoli e alle imprese operanti in agricoltura iscritte al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; e aggiungere dopo le parole: attrezzature portate o semiportate le seguenti: e attrezzature fisse.

16. 215.

La Commissione.

Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole da: persone fisiche sino alla fine del periodo con le seguenti: persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Entro 15 giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata.

16. 188. (14. 4395.)

Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: e alle società di persone.

16. 189. (* 14. 144.)

Lembo.

Segue compensazione n. 11 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania..

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: e alle società di persone.

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 29 del presente disegno di legge è aumentata della quota necessaria per coprire le minori entrate derivanti dal presente emendamento.

16. 190. (14. 194.)

Scarpa Bonazza, De Ghislanzoni, Santori.

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: e giuridiche.

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 29 del presente disegno di legge è aumentata della quota necessaria per coprire le minori entrate derivanti dal presente emendamento.

16. 191. (14. 195.)

Scarpa Bonazza, De Ghislanzoni, Santori.

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le parole: enti e società.

16. 192. (14. 122.)

Losurdo, Poli Bortone, Fino, Franz, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale..

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le se-

guenti: e anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

***16. 193.** (14. 121.)

Bono, Armani, Valensise, Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli.

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: e anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

***16. 194.** (14. 222.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: nonché quelle che non circolano su strada e che non sono immatricolate.

Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-ter.

16. 195. (14. 119.)

Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli, Bono, Valensise.

Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: per la circolazione su strada aggiungere le seguenti: lo stesso contributo viene riconosciuto anche per la sostituzione di macchinari ed attrezzature fisse, destinati all'esercizio delle aziende agricole.

16. 196. (* 14. 123)

Poli Bortone, Caruso, Franz, Fino, Losurdo, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

Al comma 30, quinto periodo, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: cinquanta miliardi e 3 milioni.

16. 89. (14. 4100)

Malavenda.

(Segue una serie di 100 emendamenti sino a 16. 190 (Ex 14.4201) recanti variazioni in serie).

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. — 1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni in materia di imposizione fiscale sulle emissioni di anidride carbonica (CO₂), da combustibili fossili e sulle emissioni sonore aeroportuali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) commisurazione delle imposte alla quantità di emissioni per unità di energia e interesserà inizialmente solo una quota delle emissioni;

b) considerazione degli effetti derivanti dalla nuova normativa fiscale sull'attuale sistema dei prezzi e gradualità della sua introduzione, al fine di consentire necessari aggiustamenti nell'impiego dei diversi combustibili da parte dei settori di consumo;

c) applicazione delle imposte in modo da realizzare la progressiva sostituzione dell'attuale prelievo favorendo lo sviluppo di attività a minore impatto ambientale;

d) destinazione di parte del maggior gettito derivante dalla nuova normativa fiscale ad un fondo per la riorganizzazione e l'ammmodernamento tecnologico dei settori che contribuiranno alla sua formazione nonché al finanziamento delle misure di risparmio energetico e per lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;

e) istituzione di un'imposta sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434;

f) emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al presente comma, nonché l'importo dell'imposta, commisurata all'inquinamento acustico ef-

fettivamente prodotto e comunque in misura non superiore a lire ventimila per decibel;

g) assegnazione del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta alle regioni ove è ubicata l'aerostazione al fine di realizzare gli interventi necessari alla bonifica dell'inquinamento acustico secondo le normative vigenti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma precedente, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

16. 198. (14. 141. *(nuova formulazione)*)
Scalia, Galletti, De Benetti.

Sopprimere il comma 31.

16. 200. (* 14. 3933.)
Malavenda.

Al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro per le politiche agricole aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

16. 220.
Il Governo.

Sopprimere il comma 32.

***16. 201.** (* 14. 3934.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 32.

***16. 202.** (* 14. 152.)
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Sopprimere il comma 33.

16. 204. (14. 3935.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 34.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 206. (14. 125.)

Contento, Foti, Butti, Zacchera, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoni, Bono.

Sopprimere il comma 34.

16. 205. (14. 3936.)

Malavenda.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

35. L'importo totale dei versamenti di cui al comma 1 risultanti in sede consuntiva è assegnato allo stato di previsione delle Regioni territorialmente competenti degli aeroscali in cui è avvenuta l'esazione, per essere destinato, con una quota pari al 50% ad interventi finalizzati al disinquinamento, al monitoraggio ed al controllo acustico con priorità nelle zone aeroportuali. La restante quota del 50%, con modalità stabilite dalle Regioni, entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dei fondi, è destinata a sovvenzioni e ad indennizzi alle Amministrazioni ed ai residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

16. 207. (14. 126.)

Tosolini, Albanese Argia, Bosco, Buontempo, Errigo, Fabris, Fei, Fino, Foti, Landi, Manzoni, Martinat, Martino, Negri, Pecoraro Scanio, Pepe, Proietti, Bono, Valensise.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, conver-

tito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, e sostituito dal seguente:

4. L'importo totale dei versamenti di cui al comma 1 risultanti in sede consuntiva è assegnato allo stato di previsione delle Regioni territorialmente competenti degli aeroscali in cui è avvenuta l'esazione, per essere destinato, con una quota pari al 50 per cento ad interventi finalizzati al disinquinamento, al monitoraggio ed al controllo acustico con priorità nelle zone aeroportuali. La restante quota del 50 per cento, con modalità stabilite dalle Regioni, entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dei fondi, è destinata a sovvenzioni e ad indennizzi alle Amministrazioni ed ai residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

16. 207 (14. 126) *(Nuova formulazione).*

Tosolini, Albanese, Bosco, Buontempo, Errigo, Fabris, Fei, Fino, Foti, Landi, Manzoni, Martinat, Martino, Negri, Pecoraro Scanio, Pepe, Proietti, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

35. Una quota pari al 40% dei versamenti di cui al comma 1 risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione delle Regioni territorialmente competenti degli aeroscali in cui è avvenuta l'esazione, per essere destinato ad interventi finalizzati al disinquinamento, al monitoraggio ed al controllo acustico con priorità nelle zone aeroportuali, mentre una quota del 25% è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

16. 208. (14. 124.)

Tosolini, Albanese Argia, Bartolich, Buontempo, Errigo, Fa-

bris, Fei, Fino, Foti, Landi, Manzoni, Martinat, Martino, Negri, Pecoraro Scanio, Pepe, Proietti, Bono, Valensise.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, è sostituito dal seguente:

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti di cui al comma 1 risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione delle Regioni territorialmente competenti degli aeroscali in cui è avvenuta l'esazione, per essere destinato ad interventi finalizzati al disinquinamento, al monitoraggio ed al controllo acustico con priorità nelle zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

16. 208 (14. 124).

Tosolini, Albanese, Bartolich, Buontempo, Errigò, Fabris, Fei, Fino, Foti, Landi, Manzoni, Martinat, Martino, Negri, Pecoraro Scanio, Pepe, Proietti, Bono, Valensise.

All'articolo 14 aggiungere, in fine, il seguente comma:

34-bis. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento per del prezzo di acquisto, è riconosciuto, alle imprese operanti in agricoltura, iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che in Italia acquistano le macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e

successive modifiche, nonché le macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strade. Sono ricomprese nel contributo anche le medesime macchine ed attrezzature che non circolano su strada e quindi non sono immatricolate. Il contenuto viene corrisposto per un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 29 della citata legge n. 30 del 1997. Per le suddette macchine o attrezzature, non essendo prevista l'iscrizione in un pubblico registro, fa fede, ai fini dell'attestazione della proprietà e del requisito decennale, la documentazione fiscale o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata a cura del proprietario. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alla disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante l'utilizzazione, nel limite complessivo di 100 miliardi delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica-tesoreria centrale.....

16. 301.

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Giorgetti Alberto, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino.

Dopo l'articolo 16 ,aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Riduzione dell'accisa sul consumo di gasolio da riscaldamento ed adeguamento dell'accisa sulla benzina senza piombo).

1. Per adeguare il carico fiscale sul gasolio da riscaldamento ai parametri previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, garantendo l'invarianza del gettito, si provvede ad un incremento dell'aliquota della benzina senza

piombo pari al delta misurato nei confronti dell'aliquota della benzina con piombo. Il maggior gettito così ottenuto, rapportato al gettito attuale derivante dall'aliquota sul gasolio da riscaldamento definisce l'indice percentuale di riduzione dell'accisa di quest'ultimo.

Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-ter.

16. 01. (14. 0. 3.)

Conti, Carlesi, Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Riduzione dell'accisa sul consumo di gasolio da riscaldamento ed adeguamento dell'accisa sulla benzina senza piombo).

1. Per adeguare il carico fiscale sul gasolio da riscaldamento ai parametri previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, garantendo l'invarianza del gettito, si provvede ad un incremento dell'aliquota della benzina senza piombo pari al delta misurato nei confronti dell'aliquota della benzina con piombo. Il maggior gettito così ottenuto, rapportato al gettito attuale derivante dall'aliquota sul gasolio da riscaldamento definisce l'indice percentuale di riduzione dell'accisa di quest'ultimo.

16. 02. (14. 0. 4.)

Bocchino, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

. Al fine di assicurare ulteriori entrate per 2500 miliardi il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 31 dicembre 1998, sia estesa a tutti rivenditori di generi di monopolio che ne abbiano

fatto richiesta in conformità ai criteri stabiliti dal Decreto del Ministro delle Finanze del 7 novembre 1995 Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista per legge tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è soppressa".

16. 05. (14. 0. 5.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli, Bagliani.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. È istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione è emanato il regolamento concernente le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica.

3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consultiva, è assegnato nell'anno successivo, allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

16. 06. (* 14. 0. 8.)

Galletti, Scalia, Fabris.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

34-bis. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 1997 n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto, alle imprese operanti in agricoltura, iscritte al Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, che in Italia acquistano le macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, nonché le macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada. Sono ricomprese nel contributo anche le medesime macchine ed attrezzature che non circolano su strada e quindi non sono immatricolate. Il contributo viene corrisposto per un biennio, a decorrere dal 10 gennaio 1998, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 29 della citata L. n. 30 del 1997. Per le suddette macchine o attrezzature, non essendo prevista l'iscrizione in un pubblico registro, fa fede, ai fini dell'attestazione della proprietà e del requisito decennale, la documentazione fiscale o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata a cura del proprietario. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 16 settembre 1994, n. 626. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante l'utilizzazione, nel limite complessivo di 100 miliardi delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della Meccanizzazione in Agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria Centrale.

16. 07. (14. 3863.)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino, Bono.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997,

nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve

essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è

autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad

eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (ART. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui alla legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013).

(A.C. 4354, sezione 8)**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 17.**

(Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio ».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

« I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ».

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo

1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, secondo i seguenti principi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei

poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).

5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

« ART. 113-bis. — 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3. Colui che in qualsiasi modo reclama al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila. »;

b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;

c) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.

4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo ».

6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonché ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

7. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « tabaccai richiedenti » sono sostituite dalle seguenti: « tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. (ex 16. 50.)

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.